

Consiglio di Stato, sez. III, 16 febbraio 2012, n. 804

FATTO e DIRITTO

1. - Il Ministero dell'interno impugna la sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Veneto che ha accolto il ricorso proposto da Damir Kovac e Lucchetta Giovanni, per l'annullamento del provvedimento emesso in data 24.6.2004 n. prot. 929/9824/04/gab., notificato al solo datore di lavoro in data 17.7.2004, con il quale il Prefetto di Treviso ha rigettato la domanda di Lucchetta Giovanni volta alla regolarizzazione ex legge n. 222/2002 del lavoratore straniero Damir Kovac.
2. - La sentenza è basata su un'interpretazione dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 189/2002 e dell'art. 1 del decreto legge n. 195/2002 convertito nella legge n. 222/2002, sul punto della durata del rapporto, che, ai fini della regolarizzazione, conduce a far considerare necessaria l'occupazione del lavoratore nei tre mesi, ma non obbligatoriamente per l'intera durata dei tre mesi.
3. - L'Amministrazione appellante contesta con vari argomenti tale interpretazione alla luce della logica complessiva della disciplina legislativa della procedura di emersione, che è chiaramente rivolta a sanare rapporti di lavoro già compiutamente esistenti. Si contesta inoltre che possano applicarsi alla concessione del permesso di soggiorno, sulla base di una disciplina straordinaria quale la sanatoria, le disposizioni previste per l'ordinario rinnovo del permesso di soggiorno dall'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286/1998 quale la necessità di valutare anche fatti sopravvenuti.
4. - Con ordinanza n. 1019/2006, questo Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare presentata dall'Amministrazione appellante.
5. - La causa è passata in decisione all'udienza del 16 dicembre 2011.

6. - Il Collegio giudica fondato l'appello sulla base della sentenza dell'Adunanza plenaria n. 4 del 31 marzo 2006 (alla quale fa seguito la sentenza n. 5 in pari data), che ha posto fine ai diversi orientamenti, in precedenza espressi dalla giurisprudenza dei T.A.R. e dello stesso Consiglio di Stato, in materia di durata del rapporto di lavoro ai fini della procedura di emersione di cui si tratta..

6.1. - La sentenza dell'Adunanza plenaria sopracitata stabilisce che deve ritenersi necessaria l'occupazione del lavoratore per l'intera durata dei tre mesi sia in base al chiaro dettato normativo dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 189/2002 e dell'art. 1 del decreto legge n. 195/2002 convertito nella legge n. 222/2002, sopra richiamati, sia in relazione alla loro finalità di favorire la regolarizzazione di rapporti realmente esistenti e non di situazioni costituite al solo scopo di avvalersi della sanatoria.

6.2. - Non vi sono ragioni per discostarsi da questa pronuncia che ha fissato i termini della questione e, pertanto, la sentenza di primo grado deve essere riformata nel senso successivamente indicato dalle richiamate sentenze dell'Adunanza plenaria.

7. - L'appello dell'Amministrazione va di conseguenza accolto.

8. - Dato il tempo trascorso, il rigetto della domanda di sanatoria per mancanza dei requisiti a suo tempo richiesti non preclude la possibilità di rilasciare all'interessato, previa richiesta, permessi di soggiorno sulla base dei requisiti di radicamento professionale, familiare e sociale in Italia nel frattempo legittimamente maturati, anche sulla base di norme sopravvenute quali quelle introdotte nell'art. 5, comma 5, nonché nell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 286/1998.

9. - Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese per il presente grado di giudizio .

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, respinge il ricorso in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.